



COMUNE DI MOTTA SAN GIOVANNI

(Città Metropolitana di Reggio Calabria)

OGGETTO: ORDINANZA PER LA PREVENZIONE E LA REPRESSIONE DEGLI INCENDI SUL TERRITORIO COMUNALE – 2026

Ordinanza n. 26 del 22/05/2026

IL SINDACO

Considerata la natura prevalentemente agricola del territorio comunale e la presenza di tutti i fattori predisponenti l'innesto di incendi e la propagazione del fuoco: condizioni climatiche (alta temperatura, siccità, ventosità, ecc.) geomorfologia (pendenze, esposizione all'irraggiamento solare, ecc.) caratteristiche vegetazionali e selvicolturali (presenza di specie più o meno infiammabile, ecc.);

Considerato che la stagione estiva comporta un alto pericolo di incendi nei terreni incolti e/o abbandonati, incendi di diversa natura che apportano grave pregiudizio sia all'incolumità pubblica che al patrimonio boschivo e agricolo;

Atteso che, al fine di una efficace prevenzione per gli incendi boschivi, i necessari interventi di limitazione delle probabilità di innesco e di propagazione degli incendi, devono essere effettuati prima della stagione estiva, a cura e spese dei proprietari dei boschi o possessori di terreni invasi da vegetazione infiammabile, con un tempo utile massimo entro l'inizio della stagione estiva di ogni anno e che comunque, anche per tutto il periodo estivo dette aree vanno mantenute in condizioni tali da non accrescere il pericolo di incendi;

- Vista la Legge n. 353 del 21 novembre 2000 - "Legge quadro in materia di incendi boschivi";
- Vista la Legge Regionale n. 51 del 22/12/2017 "Norme di attuazione della legge 21 novembre 2000, n. 353 (Legge quadro in materia di incendi boschivi)";
- Vista la Legge n. 394 del 6 dicembre 1991 – "Legge quadro sulle aree protette";
- Visto il D.M. 20/12/2001 " Linee guida relative ai piani regionali per la programmazione delle attività di previsione, prevenzione e lotta attiva contro gli incendi boschivi";
- Vista la legge Regionale 19 ottobre 1992, n.20 "Forestazione, difesa del suolo e foreste Regionali in Calabria";
- Vista la delibera di Giunta Regionale n. 238/2014;
- Vista la L.R. n.51 del 22 dicembre 2017 (Norme di attuazione della legge 21 novembre 2000 n.253);
- Visto il titolo III del D.Lgs. n.139/2006 in materia di Prevenzione Incendi sulle funzioni ed i compiti del Corpo nazionale dei Vigili del fuoco;
- Visto l'art.255 del D.Lgs. n.152/2006 Norme in materia ambientale;
- Visto il D.lgs n. 120 del 08/09/2021 "Disposizioni per il contrasto degli incendi boschivi e altre misure urgenti di Protezione Civile" convertito in Legge n. 155 del 08/11/2021;
- Visto il D.Lgs. n.267/2000 Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali;
- Visto il D.Lgs. n. 285/1992 Codice della strada;
- Visto il Piano Comunale di Protezione Civile;

- Visti gli adempimenti ex O.P.C.M. n.3606/2007 misure per fronteggiare l'emergenza incendi in Lazio, Campania, Puglia, Calabria e Sicilia;
- Visto il T.U. in materia di foreste e filiere forestali" approvato con D.M. del 16.03.2018;
- Visto il Piano Regionale di previsione, prevenzione e lotta attiva contro gli incendi boschivi 2026" della Regione Calabria approvato con Delibera di Giunta Regionale numero 185 del 22/04/2026;
- Considerato che il periodo di grave pericolosità decorre dal 15 giugno al 15 ottobre

ORDINA CHE

- Tutti i proprietari, detentori e possessori a qualsiasi titolo, di terreni boschivi, agricoli e non, dovranno provvedere alla rimozione di ogni elemento e condizione che rappresentino pericolo per l'igiene e la pubblica incolumità, in particolare dovranno procedere all'estirpazione di sterpaglie, erba secca, residui di vegetazione, cespugli nonché alla rimozione di ogni altro tipo di materiale facilmente infiammabile;
- Ogni cittadino dovrà attenersi alle prescrizioni sopra esposte e collaborare nelle attività di segnalazione ed intervento;
- Le attività di prevenzione incendi di cui sopra non dovranno comportare l'alterazione del suolo, che risulta consentita minimamente solo nel caso di formazione di piste tagliafuoco;
- Le predette attività dovranno essere effettuate con effetto immediato ed entro e non oltre il 14/06/2026 e le condizioni dovranno essere mantenute fino al 15/10/2026, fatta salva l'eventualità di estendere il periodo in relazione all'andamento climatico;

inoltre, dal 15 Giugno al 15 ottobre 2026, a salvaguardia delle zone a rischio incendio

ORDINA

1. di non accendere fuochi, far brillare mine, usare apparecchi a fiamme o elettrici per tagliare metalli nei boschi e nei terreni cespugliati;
2. di non usare motori, fornelli o inceneritori che producono faville o braci nei boschi o nei terreni cespugliati;
3. di non fumare o compiere ogni altra operazione che possa creare pericolo immediato di incendio nei boschi, nei terreni cespugliati e nelle strade e nei sentieri che li attraversano;
4. di non abbandonare rifiuti nei boschi e in discariche abusive.

ULTERIORI DIVIETI E PRESCRIZIONI

Su tutto il territorio comunale, durante il predetto periodo di grave pericolosità si applicheranno le seguenti prescrizioni e divieti:

5. è vietato inoltrare auto nel bosco e parcheggiare con la marmitta (specialmente se catalitica) a contatto con l'erba secca;
6. è altresì vietato a chiunque, nel periodo di massima pericolosità, accendere fuochi sugli arenili e nelle fasce dunali o rocciose retrostanti;
7. l'accensione del fuoco negli spazi vuoti del bosco è consentita per coloro che, per motivi di lavoro, sono costretti a soggiornare nei boschi, limitatamente al riscaldamento e alla cottura delle vivande. I fuochi debbono essere accesi adottando le necessarie cautele e dovranno essere localizzati negli spazi vuoti preventivamente ripuliti da foglie, da erbe secche e da altre materie facilmente infiammabili. È fatto obbligo di riparare il focolare in modo da impedire la dispersione della brace e delle scintille e di spegnerlo completamente prima di abbandonarlo;
8. le stesse cautele debbono essere adottate anche da coloro che soggiornano temporaneamente per motivi ricreativi e di studio, i quali sono obbligati a utilizzare le aree pic-nic all'uopo attrezzate;
9. è vietato l'abbruciamento delle ristoppie e di altri residui vegetali;

10. è consentito l'uso del controfuoco come strumento di lotta attiva degli incendi boschivi. Il controfuoco, ove necessario e possibile, è attivato da chi è preposto alla direzione delle operazioni di spegnimento, previa concertazione con tutte le autorità impegnate nell'intervento;
11. fino al 15 ottobre è fatto obbligo a tutti proprietari di fondi ed aree ubicate nel perimetro del territorio comunale, di rimuovere dai terreni ogni residuo vegetale o qualsiasi materiale che possa favorire l'innesco di incendi o la propagazione del fuoco;
12. fino al 15 ottobre è fatto obbligo a tutti proprietari di fondi ed aree ubicate nel perimetro del territorio comunale, al fine di scongiurare la possibilità di innesco di incendi di interfaccia (zone in cui il sistema urbano e quello rurale si incontrano e interagiscono, così da considerarsi a rischio incendio), di tenere regolate le siepi vive esistenti ai lati delle strade comunali ed alle strade vicinali soggette ad uso pubblico, nonché i rami di piante che si protendono oltre il ciglio stradale, in modo da non restringere o danneggiare le strade stesse, provvedendo nel contempo alla eliminazione della vegetazione in prossimità di curve ed incroci per garantire la necessaria visibilità stradale;

AVVERTE

Che avverso il presente atto è esperibile ricorso al competente TAR entro il termine di giorni 60 dalla data della presente, in alternativa, ricorso al Presidente della Repubblica entro 120 giorni;

Che i proprietari e i possessori a qualsiasi titolo di terreni saranno ritenuti responsabili dei danni che si verificassero per la loro negligenza e per inosservanza della presente ordinanza salvo le altre prescrizioni delle vigenti leggi;

Che a carico degli inadempienti saranno applicate le sanzioni previste dalle leggi generali e speciali citate in premessa e sarà inoltrata denuncia dell'Autorità Giudiziaria, ai sensi dei seguenti articoli del Codice Penale 423,424,425,436,449,451 e 652;

DISPONE

Che il presente provvedimento venga:

- Pubblicato all'Albo Pretorio di questo Comune;
- Inserito nel sito Internet del Comune,
- Affisso in luoghi e locali pubblici di tutto il territorio Comunale;

Gli agenti della Forza Pubblica (Polizia di Stato, Carabinieri, Polizia Stradale, Corpo Forestale, Vigili del Fuoco, Polizia Metropolitana e Polizia Municipale) sono incaricati della vigilanza e dell'esecuzione del presente provvedimento e dell'adozione di eventuali provvedimenti sanzionatori.

Copia della presente è trasmessa, per conoscenza e per quanto di competenza, a:

- Prefettura di Reggio Calabria: protocollo.prefrc@pec.interno.it
- Regione Calabria Settore Protezione Civile Germaneto Catanzaro: protcivile.presidenza@pec.regione.calabria.it
- Comando Stazione Corpo Forestale dello Stato di Reggio Calabria (presso Carabinieri): strc422110@carabinieri.it – trc26789@pec.carabinieri.it
- FF.SS. Reggio Calabria: rfi-dpr-dtp.rcpec.rfi.it
- Comando Stazione Carabinieri di Lazzaro: trc31442@pec.carabinieri.it
- Protezione Civile "Stella Maris" ODV ETS: stellamaris.bovamarina@pec.it
- Città Metropolitana di Reggio Calabria: protocollo@pec.cittametropolitana.rc.it
- Comando Vigili del Fuoco di Reggio Calabria: com.prev.reggiocalabria@cert.vigilfuoco.it

Motta San Giovanni 22/05/2026

IL SINDACO
Giovanni Verduci

(Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell'art. 3 comma 2 del D.L. 39/93)